

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 60/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2012

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l'altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 172/2008 <sup>(2)</sup> («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario, tra l'altro, della Russia. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem la cui aliquota è compresa tra il 17,8 % ed il 22,7 %. L'inchiesta che ha portato all'elaborazione del presente regolamento sarà definita in seguito «l'inchiesta iniziale».

#### 1.2. Domanda di riesame

- (2) Il 30 novembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La richiesta, presentata da un produttore esportatore della Russia, Joint Stock Company (JSC) Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Joint Stock Company (JSC) Kuznetsk Ferroalloy Works (denominati entrambi «il richiedente»), si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente ammonta al 22,7 % ed è basata sul margine di dumping del richiedente.

- (3) Nella domanda il richiedente ha sostenuto che, per quanto lo riguarda, le circostanze alla base dell'istituzione delle misure in vigore erano mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente.

- (4) Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Secondo le informazioni fornite unitamente alla domanda, dal confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all'attuale livello della misura.

#### 1.3. Apertura di un riesame

- (5) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Il 27 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> (avviso di apertura) e ha avviato un'inchiesta.

#### 1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (6) Il prodotto oggetto del riesame intermedio è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ovvero ferrosilicio originario della Russia, attualmente classificato alle voci NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.
- (7) Il prodotto fabbricato e venduto in Russia e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU C 290 del 27.10.2010, pag. 15.

